



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri

- dott. Sebastiano Neri Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento n. 61/2021 R.G., vertente

TRA

... .., **nato** **a** **MESSINA** **(ME)**, il
..., ... , rapp.to e difesa dall'avv....

appellante

CONTRO

... .., **nato** **a** **MESSINA** **(ME)**, il
..., ..., rapp.to e difeso dall'avv. ...

appellato

Ogg: appello a sentenza n. 951/2020 del 24/06/2016, emessa dal
Tribunale di

Conclusioni per le parti: *come da atti e verbali di causa*

MOTIVI DELLA DECISIONE





Con citazione notificata in data 19.1.21, ... proponeva appello avverso la sentenza indicata nell'intestazione, con cui il Tribunale di Messina, decidendo sulla domanda di risarcimento del danno morale derivante dai reati di cui all'art. 594 c.p. e 595 c.p., commessi dal convenuto ..., rigettava la domanda e compensava le spese di lite.

Si costituiva l'appellato, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 13.10.2022 la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.

* * * *

Per la chiara esposizione dei motivi della decisione occorre premettere che ... lamentava -innanzi al Tribunale- di aver subito danni non patrimoniali quali conseguenza dell'ingiuria e della diffamazione nei propri confronti, perpetrata dal ... alla chiusura dell'assemblea del Supercondominio ... in data 14.9.2011. Era accaduto infatti, che dopo un diverbio -relativo alla questione se il ... potesse partecipare all'assemblea per delega di altro condominio- all'atto in cui il ..., amministratore, comunicando l'impossibilità di far luogo all'assemblea per mancanza del numero legale, stava per andarsene, il ... gli indirizzava le espressioni "*il grande ... ha paura e scappa*", "*sei un caca sotto, sei un piscia sotto*" ed ancora continuava con il definirlo "*pagliaccio*" anche dopo che se ne era





andato, e insultando persino chi, come ..., in una seduta precedente aveva votato per la conferma del ... come amministratore.

Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato tentativo di mediazione, affermava che le prove testimoniali non avevano reso chiare le circostanze in cui si era verificato il fatto, così da consentire una esatta visione dell'evento e del comportamento delle parti presenti. In ogni caso, però, risultava comprovato che fosse stato detto "scappa ed ha paura". Dunque, pur a ritenere sussistente il fatto, entro tali limiti, la domanda andava rigettata per mancata rappresentazione del pregiudizio di cui l'attore era stato vittima.

Con il primo motivo del proposto gravame ... censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provati i fatti solo parzialmente, sostenendo la chiarezza e attendibilità delle deposizioni delle testi ... e

Con il secondo motivo si duole che non sia stato riconosciuto il pregiudizio sofferto, sostenendo che: a) "appellare un avvocato con le espressioni "*caca sotto*", "*piscia sotto*", "*pagliaccio*", in presenza -così come risulta dal verbale assembleare del 14.09.2011- di più di sessanta condomini e continuare ad apostrofarlo, in sua assenza, con l'espressione "*pagliaccio*", costituisce una condotta ingiuriosa assolutamente grave, gratuita e spregevole diretta a compromettere intenzionalmente l'onore, il decoro e la reputazione personale e professionale dell'attore"; b)





“Il pregiudizio sofferto dall’odierno appellante, che, erroneamente il Tribunale ha ritenuto non provato, pervenendo così al rigetto della domanda di risarcimento, si identifica secondo la consolidata giurisprudenza in **“quel perturbamento psichico e sofferenza derivante dall’illecito, che deve intendersi quale conseguenza normale -anche se non automatica e necessaria- della violazione del diritto”**.; c) che, sebbene il recente orientamento giurisprudenziale, confermato dalla S.C. con sentenza n. 11306 del 12.06.2020, abbia ritenuto che il danno all’onore e alla reputazione non è in re ipsa, ma costituisca danno -conseguenza, che deve essere allegato e provato, ha tuttavia precisato che la prova può essere fornita anche attraverso presunzioni; d) che in particolare, il Tribunale non ha considerato la rilevanza dell’offesa subita dall’appellante, apostrofato **“cacasotto”, “pisciasotto” e “pagliaccio”**, la circostanza che tali offese erano state proferite alla presenza di oltre sessanta persone, senza alcuna ragione e con il palese intento di screditare l’appellante, la posizione sociale e professionale dell’appellante, il quale rivestiva anche il ruolo istituzionale di vice-presidente del Consiglio Comunale di Messina, elementi da cui desumere in via presuntiva un danno morale ex art. 2059 c.c., inteso come sofferenza interiore derivante dall’illecito (1200 abitanti del ... hanno appreso che il ... aveva insultato l’avv. ..., raccontandolo ad altri).





Ciò premesso, ritiene la Corte che sulla commissione dell'illecito ad opera del ... non vi possono essere i dubbi manifestati dal Tribunale, che ha ritenuto provati i fatti solo in parte.

I testi ... e ..., infatti, hanno riferito esattamente gli insulti proferiti dall'odierno appellato; quanto agli altri testi, il non aver sentito alcune parole offensive, non vuol dire che il ... non lo abbia pronunciate, ma solo che essi eventualmente non le hanno percepite.

Meglio argomentando, non vi sono testi che, avendo assistito ai fatti di presenza e per tutto il loro svolgimento, abbiano potuto riferire del suo sviluppo, così recisamente negando esservi stata la pronuncia delle parole offensive. Vi sono, invece, testi che hanno affermato di aver sentito gli oltraggi ed altri che si sono allontanati nel corso dell'acceso contrasto, o che vi hanno assistito da lontano.

All'esito, quindi, deve ritenersi che il ... abbia lanciato gli insulti di cui si duole l'appellante, e che tale condotta, anche a fronte dell'esclusione dall'assemblea, non costituisce mera critica dell'operato del ..., tale diritto non potendo trasmodare nell'insulto.

Passando alla verifica della sussistenza di un danno conseguenza, derivato dall'evento (ingiuria, diffamazione), esso non è certamente in re ipsa, ma può comunque trarsi per presunzione dalla tipologia dell'evento, dal ruolo della vittima nella





circostanza (amministratore del condominio), dalla presenza o meno di più persone, etc.

Orbene, il significato delle frasi proferite dal ... -che tacciano ... di pavidità e di incapacità a reggere il peso delle sue azioni - è certamente causa di svilimento, dolore, rabbia, secondo l'id quod plerumque accidit.

Non c'è chi non veda la mortificazione che il ... ha patito nel sentirsi definire codardo -con un termine derivante alla locuzione "caca(rsi) sotto (dalla paura)"- ossia persona che si impaurisce facilmente, e pagliaccio (persona priva di serietà e decoro).

Va da sé che un danno morale deve ritenersi sussistente.

Quanto alla sua riparazione per equivalente, considerato che parte dei condomini sembra si fossero già allontanati al momento della pronuncia degli epiteti ingiuriosi, nonché della specifica circostanza (assemblea condominiale) nella quale è notorio il surriscaldarsi degli animi, si ritiene equo liquidare la somma di € 5.000 all'attualità.

Su di essa, che va devalutata alla data dell'evento (14.9.2011) e via via rivalutata anno per anno, spettano interessi compensativi al tasso legale, dalla data dell'evento alla data della presente decisione, e sull'importo complessivo (€ 5000 + l'importo degli interessi compensativi) spettano gli interessi legali dalla data della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.





Conclusivamente, quindi, il ... va condannato al pagamento della somma di € 5.560,83, oltre interessi legali sulla stessa, come sopra già indicato.

Le spese di entrambi i gradi, atteso il parziale accoglimento della domanda, vanno compensate in ragione della metà. La restante parte segue la soccombenza del ... e si liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 19.1.2021 da ... avverso la sentenza

n. 951/2020, emessa dal Tribunale di Messina in data 24.06.2020, nel giudizio tra l'odierno appellante e ..., così provvede:

-in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata: a) condanna ... al pagamento di € 5.560,83 a titolo di risarcimento del danno, in favore di ..., con gli interessi su tale somma dalla data della presente decisione al soddisfo; b) dichiara compensate per metà le spese del giudizio; c) condanna il convenuto ... al pagamento, in favore dell'attore, della restante parte, liquidandola in € 1.660,00, di cui € 110,00 per spese ed € 1550,00 (€ 500 fase studio, € 400 fase introduttiva, € 1200 fase istruttoria, € 1000 fase decisionale=

€ 3.100/2) per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%;





-dichiara compensate per metà le spese del gravame e condanna l'appellato ... al pagamento, in favore dell'appellante, della restante parte, liquidandola in € 1.050,00, (€ 600 fase studio, € 500 fase introduttiva, € 1000 fase decisionale= € 2.100/2) per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese forfettarie in ragione del 15%.

Così deciso nella camera di consiglio del 20.07.23.

Il Consigliere estensore
dott. Vincenza Randazzo

Il Presidente
dott. Sebastiano Neri

